



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVATO NEL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI MACERATA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.75 del 5 ottobre 2009.

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Macerata.

2. Il trattamento dei dati personali gestito dal Comune di Macerata - Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, è svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Detto trattamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano, solo in caso di necessità, di identificare l'interessato. In ogni caso è garantito il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l'attività di videosorveglianza.

4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art.2

Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Macerata, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dal Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza ed incolumità pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art.4 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. E' cura del responsabile e del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le immagini riprese non interessino luoghi di lavoro anche se temporanei. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, anche se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. I dati acquisiti non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

Art.3

Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Titolare dei dati, è il Comune di Macerata.

2. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

3. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli incaricati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. Eventuali dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del Comando Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art.4

Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti a tali servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali del Comune e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art.5

Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere, a circuito chiuso, installate in corrispondenza dei principali svincoli, vie, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale, aree verdi di proprietà pubblica e parchi pubblici ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere consentono riprese video a colori, o in bianco/nero; possono essere altresì dotate di brandeggio di zoom ottico programmato e sono collegate alla sala di controllo della Polizia Municipale.

3. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

4. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

c) nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la sala di controllo.

6. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana.

7. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art.6

Accesso ai dati personali

1. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del Comandante della Polizia municipale.

2. I dati registrati si intendono a disposizione dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le forze di polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto.

3. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle previste sanzioni disciplinari ed amministrative, nonché l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.7

Informativa

1. Il Comune di Macerata si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Polizia Municipale – Comune di Macerata - Area videosorvegliata".

2. Il Comune di Macerata, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva

cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art.8

Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al responsabile e salvo casi di diniego e procedimenti penali in corso, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.9

Sicurezza e limite all'utilizzo dei dati

1. La sala controllo, chiusa e dotata di sistema di controllo degli accessi, è ubicata presso il Comando della Polizia municipale.

2. I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del responsabile, in apposita cassaforte.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

oooooooo

SOMMARIO

<i>Art.1 Oggetto del regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Art.2 Finalità del trattamento dei dati personali.....</i>	<i>2</i>
<i>Art.3 Responsabile ed incaricati del trattamento</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo</i>	<i>3</i>
<i>Art.5 Modalità di raccolta dei dati personali</i>	<i>3</i>
<i>Art.6 Accesso ai dati personali</i>	<i>4</i>
<i>Art.7 Informativa</i>	<i>4</i>
<i>Art.8 Diritti degli interessati.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.9 Sicurezza e limite all'utilizzo dei dati.....</i>	<i>5</i>